

Provincia di Piacenza

REGOLAMENTO PER LA CACCIA DA APPOSTAMENTO FISSO IN PROVINCIA DI PIACENZA

APPROVATO CON ATTO DI CONSIGLIO PROVINCIALE N. 49 DEL 28/05/2012

INDICE

NORME GENERALI

Art. 1 Norme generali

DEFINIZIONE DELLE SINGOLE TIPOLOGIE DI APPOSTAMENTO

Art. 2 Appostamenti fis	S1 Q1	i terra
--------------------------------	-------	---------

- Art. 2 Appostamenti in acqua
- Art. 4 Appostamenti nelle aziende venatorie

COLLOCAZIONE DEGLI APPOSTAMENTI

- Art. 5 Zone non consentite
- Art. 6 Localizzazione e distanze di rispetto

I FRUITORI

- Art. 7 Sostituti
- Art. 8 Numero di cacciatori

OBBLIGHI

- Art. 9 Tabellazione
- Art. 10 Accesso
- Art. 11 Conservazione stato dei luoghi
- Art. 12 Adempimenti

ISTANZE

- Art. 13 Domanda di autorizzazione
- Art. 14 Domanda di rinnovo
- Art. 15 Presentazione delle domande
- Art. 16 Rilascio autorizzazioni
- Art. 17 Validità
- Art. 18 Prelazioni relative alle domande
- Art. 19 Prelazioni relative alle distanze
- Art. 20 Prelazioni in seguito a revoca
- Art. 21 Prelazioni in seguito a rinuncia

DIVIETI E SANZIONI

- Art. 22 Divieti
- Art. 23 Sanzioni accessorie
- Art. 24 Controllo e sanzioni

DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 25 Norme di rinvio
- Art. 26 Disciplina transitoria
- Art. 27 Entrata in vigore

NORME GENERALI

Art. 1 (Norme generali)

Il presente Regolamento disciplina l'esercizio dell'attività venatoria da postazioni (appostamenti fissi) approntate per l'uso durante tutta la stagione venatoria da parte dei titolari di specifica autorizzazione provinciale rilasciata su istanza degli interessati.

Tali appostamenti vengono suddivisi in:

- a) appostamenti fissi con uso di richiami vivi;
- b) appostamento fissi senza uso di richiami vivi.

Negli appostamenti con uso di richiami vivi è consentito l'utilizzo dei richiami previsti dalla legislazione vigente. Vi possono accedere con armi i cacciatori che abbiano optato per la forma di caccia di cui all'art.12 comma 5 lett. b) della L. 157/1992, per essi non c'è l'obbligo di residenza né di iscrizione all'A.T.C. (Ambito Territoriale di Caccia) nel quale insiste l'appostamento.

Negli appostamenti senza uso di richiami vivi (altane) vi possono accedere esclusivamente i cacciatori ammessi a qualsiasi titolo nell'A.T.C., che abbiano optato per la forma di caccia di cui alla lett. c) del predetto art.12 per le finalità di cui all'art.56 comma 8 della L.R.8/1994 e nelle Aziende Venatorie così come regolamentato dai rispettivi Piani annuali di gestione.

A norma dell'art. 5 comma 3 della L. 157/92 il numero massimo di appostamenti fissi con uso di richiami vivi che possono essere autorizzati in Provincia di Piacenza è di 30 (trenta).

DEFINIZIONE DELLE SINGOLE TIPOLOGIE DI APPOSTAMENTO

Art. 2 (Appostamenti fissi di terra)

Si considerano appostamenti fissi di terra quelle strutture costituite in muratura, ferro, legno, materie plastiche o plastificate, faesite o materiali simili comunque approntati stabilmente ed atti a consentirne l'uso per l'intera stagione venatoria.

Gli appostamenti fissi di caccia di prima autorizzazione:

- a) non devono avere superficie coperta superiore a 9 m²;
- b) non devono avere altezza maggiore di m 2,40 (intesa come altezza media utile interna e media lorda esterna rispetto al livello naturale del terreno);
- c) devono essere realizzati prevalentemente in legno naturale o di colore verde o comunque mimetizzati con la vegetazione (è vietato l'uso di lamiere riflettenti e di altri materiali lucidi);
- d) l'eventuale sistemazione interna del piano di calpestio potrà essere attuata solo in legno, con impiantito eventualmente sollevato dal suolo mediante supporti;

Non sono consentiti movimenti di terra, sradicamenti di alberi od arbusti.

Non possono far parte della struttura dell'appostamento fisso capanni temporanei di qualsiasi materiale o appendici e prolungamenti esterni al corpo principale che risultino mobili e/o asportabili.

Nell'area di rispetto degli appostamenti non possono sussistere altri manufatti precedentemente destinati all'esercizio della caccia da appostamento; eventuali strutture devono essere rimosse dal titolare dell'appostamento.

Nell'appostamento fisso di terra non è consentito, da parte del titolare e dei suoi sostituti, l'utilizzo di capanni sussidiari.

L'appostamento fisso di terra può essere servito da uno specchio d'acqua per la caccia alla fauna acquatica.

L' appostamento fisso è costituito da un solo capanno.

Il titolare, con il consenso scritto del proprietario o del conduttore del terreno, può richiedere la

tabellazione di un'area di rispetto di 150 metri di raggio dal capanno.

Art. 3 (Appostamenti in acqua)

Sono considerati appostamenti in acqua quelle strutture composte da botti, tine, imbarcazioni o simili, stabilmente ancorati al fondo del corso e degli specchi di acqua, naturali o artificiali, nonché ai margini degli stessi.

Art. 4 (Appostamenti nelle Aziende venatorie)

Le strutture aventi le caratteristiche per la definizione di appostamento fisso secondo una delle due tipologie sopra definite, situati all'interno delle Aziende venatorie non sono soggette ad autorizzazione nominale ed al consenso del proprietario o conduttore del terreno su cui insistono e non concorrono alla formazione del tetto massimo previsto dalla normativa vigente.

L'esercizio venatorio in tali strutture non è vincolato dalla scelta dell'opzione di caccia di tipo "B" da parte del singolo cacciatore.

Tali strutture entrano a far parte integrante del programma annuale di gestione dell'Azienda venatoria e devono essere espressamente indicate nel programma e nell'atto di approvazione del medesimo.

L'ubicazione di tali strutture deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dai successivi artt. 5 e 6. Il concessionario dell'Azienda Venatoria è tenuto ad adempiere a quanto previsto all'art. 23 comma 2 del presente Regolamento.

COLLOCAZIONE DEGLI APPOSTAMENTI

Art. 5 (Zone non consentite)

L'ubicazione degli appostamenti fissi di caccia ,di qualsiasi tipologia, deve rispettare le indicazioni a riguardo che emergono dal Piano Faunistico – Venatorio provinciale (PFV). In particolare è vietato il posizionamento degli appostamenti:

- a) all'interno delle Aree di crinale individuate nel PFV 2008-2012 (Tav. 33) e nei Piani successivi:
- b) all'interno dei SIC/ZPS, eccetto che nelle aree puntualmente individuate dai Piani di gestione dei Siti Natura 2000 previsti dal DPR 120/2003 e predisposti sulla base degli indirizzi di cui alla DGR 1191/2007.

Art. 6 (Localizzazione e distanza di rispetto)

Ogni capanno deve rispettare le seguenti distanze minime:

- a) 500 m dal confine di Parchi Nazionali, Parchi Regionali e rispettive Aree Contigue, nonché di Riserve Naturali:
- b) 500 m dal confine di Oasi di Protezione, Zone di Ripopolamento e Cattura, Centri di Riproduzione fauna, Foreste Demaniali non aperte alla caccia, Zone di Rifugio;
- c) 200 m da immobili, fabbricati, stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, stabbi, stazzi, e altre aree delimitate contenenti animali;
- d) 200 m da vie di comunicazione ferroviaria e funi viaria nonché da strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali e interpoderali;
- e) 1000 m dal limite di centri abitati, giardini e parchi pubblici, parchi storici e archeologici, zone monumentali e militari, cimiteri e terreni adibiti ad attività sportive, tale limitazione non si

applica qualora si interpongano impedimenti orografici, in tal caso il medesimo limite è di 500 metri;

- f) 150 m da Aziende faunistico e agrituristico venatorie, zone addestramento cani;
- g) 1000 m da altro capanno fisso autorizzato, non si applica qualora si interpongano impedimenti orografici, in tal caso il medesimo limite è di 500 metri; ;
- h) 1000 m dai valichi montani e crinali individuati dalla Provincia nel Piano Faunistico Venatorio vigente;
- i) 150 m dai corsi d'acqua principali (Fiume Po e relativi affluenti di primo ordine, Torrente Aveto);

FRUITORI

Art. 7 (Sostituti)

Il titolare di appostamento può chiedere l'inserimento nell'autorizzazione di massimo due nominativi di sostituti che lo rappresentano quando è assente.

All'interno dell'appostamento possono esercitare l'attività venatoria esclusivamente il Titolare, i suoi sostituti ed eventuali invitati che abbiano optato per la forma di caccia di cui all'art.12 comma 5 lett.b) della L. 157/1992.

Art. 8 (Numero di cacciatori)

Nell'appostamento fisso non possono cacciare contemporaneamente più di 2 cacciatori.

OBBLIGHI

Art. 9 (Tabellazione)

L'appostamento in effettivo esercizio deve essere opportunamente tabellato ai sensi delle leggi vigenti; la tabellazione viene effettuata apponendo apposite tabelle entro e non oltre il raggio di 150 metri dalla struttura principale.

Art. 10 (Accesso)

È fatto obbligo di mantenere agibile alla vigilanza, l'accesso all'appostamento.

L'accesso all'appostamento di terra con uso di laghetto deve essere costituito da materiale solido (terra, legno) stabilmente fissato e chiaramente individuabile; lo stesso non dovrà essere sommerso né parzialmente, né totalmente.

Art. 11 (Conservazione stato dei luoghi)

Il titolare dell'autorizzazione in caso di cessazione dell'attività per mancato rinnovo o revoca o cessazione anticipata ha l'obbligo di rimuovere tutto quanto era stato predisposto e di ripristinare lo stato dei luoghi salvaguardando comunque la vegetazione naturale presente.

In caso di appostamento con laghetto, il titolare o il richiedente ha l'obbligo di preservare la ricettività del sito, non modificandone la fisionomia (interramento di laghetti).

Prima di procedere a modifiche e lavori, il titolare dovrà darne notizia all'Amministrazione provinciale che potrà emanare prescrizioni al fine della salvaguardia della fauna che vi sosta e nidifica.

Art. 12 (Adempimenti)

Il titolare di autorizzazione di appostamento fisso è tenuto a effettuare ogni anno, prima dell'inizio della stagione venatoria, per tutto il periodo di validità dell'autorizzazione, il versamento della tassa annuale di concessione regionale, nell'importo e con le modalità stabilite dalle norme vigenti. La ricevuta di versamento deve essere conservata dal titolare per 5 (cinque) anni a disposizione delle Amministrazioni competenti e, quando l'appostamento è in esercizio, al controllo.

Il titolare di autorizzazione è inoltre tenuto a curare che, per ogni giornata di attività dell'appostamento, venga registrato a fini statistici, nell'apposito modulo annuale rilasciato dal Servizio Tutela Faunistica, il numero totale di capi di ogni specie complessivamente abbattuti.

Tale modulo deve essere restituito annualmente al Servizio Tutela Faunistica entro la data del 28 febbraio, il mancato rispetto dei termini indicati emporta l'avvio delle procedure sanzionatoria di cui all'art. 24 del presente Regolamento.

ISTANZE

Art. 13 (Domanda di autorizzazione)

La domanda di autorizzazione di appostamento fisso di caccia deve essere presentata sul modello predisposto dall'Amministrazione Provinciale tramite presentazione al Protocollo dell'Ente, oppure inviata tramite il servizio postale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. La domanda deve essere firmata dal richiedente.

La domanda di autorizzazione dovrà obbligatoriamente contenere le seguenti indicazioni:

- a) generalità del richiedente: nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, numero di licenza e data di rilascio;
- b) generalità degli eventuali sostituti (massimo due);
- c) localizzazione dell'appostamento;
- d) generalità del proprietario o conduttore del fondo su cui insiste l'appostamento;
- e) dichiarazione sottoscritta di non essere titolare di altra autorizzazione di appostamento fisso in ambito regionale e sul rispetto delle distanze previste dalla legislazione vigente e dal presente Regolamento.

Alla domanda dovrà necessariamente essere allegata la seguente documentazione:

- a) copie semplici delle licenze di caccia, in corso di validità alla data di presentazione della domanda, del titolare e degli eventuali sostituti, da cui risulti facilmente leggibile sia il numero che tutti gli altri dati;
- b) copie semplici stralcio dei tesserini regionali per l'esercizio venatorio del titolare e degli eventuali sostituti in cui sia evidente la scelta relativa alla forma di caccia individuata ai sensi della lett. b), c. 5 art. 12 della L. 157/92 (appostamento fisso);
- c) eventuale attestazione del riconoscimento a norma di legge di invalidità fisica, quale titolo preferenziale.
- d) relazione descrittiva del tipo di appostamento contenente l'indicazione delle dimensioni e della forma dell'appostamento;
- e) cartografia C.T.R. scala 1:25.000 e planimetria C.T.R. scala 1:5.000 indicanti la località e l'esatta ubicazione;
- f) atto di assenso scritto del proprietario/i o conduttore/i del fondo su cui insiste l'appostamento e la relativa area di rispetto; in caso trattasi di terreni di proprietà pubblica è necessario l'assenso scritto dell'Ente proprietario. L'atto di assenso deve prevedere espressamente una data di scadenza, non antecedente la data di conclusione della seconda stagione venatoria successiva alla presentazione della domanda.

In caso di variazione dell'ubicazione di appostamento già autorizzato deve essere presentata analoga

documentazione.

In caso di variazione di titolare dovrà essere presentata la documentazione di cui al successivo art.

Art. 14 (Domanda di rinnovo)

La domanda di rinnovo di appostamento fisso di caccia deve essere inoltrata sul modello predisposto dall'Amministrazione Provinciale tramite presentazione al Protocollo dell'Ente oppure invio tramite il servizio postale. La domanda deve essere firmata dal richiedente e dovrà obbligatoriamente contenere le seguenti indicazioni:

- a) generalità del richiedente: nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, numero di licenza e data di rilascio;
- b) generalità degli eventuali sostituti;
- c) localizzazione dell'appostamento anche se identica a quella indicata nella precedente autorizzazione;
- d) generalità del proprietario o conduttore del fondo su cui insiste l'appostamento;
- e) dichiarazione sottoscritta di non essere titolare di altra autorizzazione di appostamento fisso in ambito regionale e sul rispetto delle distanze previste dalla legislazione vigente e dal presente Regolamento.

Alla domanda dovrà necessariamente essere allegata la seguente documentazione:

- a) copie semplici delle licenze di caccia, in corso di validità alla data di presentazione della domanda, del titolare e degli eventuali sostituti, da cui risulti facilmente leggibile sia il numero che tutti gli altri dati;
- b) copie semplici stralcio dei tesserini regionali per l'esercizio venatorio del titolare e degli eventuali sostituti in cui sia evidente la scelta relativa alla forma di caccia individuata ai sensi della lett. b), c. 5 art. 12 della L. 157/92 (appostamento fisso);
- c) eventuale attestazione del riconoscimento a norma di legge di invalidità fisica, quale titolo preferenziale;
- d) atto di assenso scritto del proprietario o conduttore del fondo su cui insiste l'appostamento; in caso trattasi di terreni di proprietà pubblica è necessario l'assenso scritto dell'Ente proprietario;
- e) atto di assenso scritto del proprietario/i o conduttore/i del fondo su cui insiste l'appostamento e la relativa area di rispetto; in caso trattasi di terreni di proprietà pubblica è necessario l'assenso scritto dell'Ente proprietario. L'atto di assenso deve prevedere espressamente una data di scadenza, non antecedente la data di conclusione della seconda stagione venatoria successiva alla presentazione della domanda.

Art. 15 (Presentazione delle domande)

Le domande di autorizzazione e di rinnovo dovranno essere presentate all'Amministrazione Provinciale di Piacenza, esclusivamente nel periodo compreso fra il 1° Giugno ed il 1° Novembre di ogni anno per la stagione venatoria successiva.

Non saranno ritenute valide le eventuali domande presentate anteriormente o posteriormente alle date predette.

Qualora la domanda venga presentata tramite il servizio postale mediante Raccomandata A.R. farà fede la data del timbro postale di accettazione.

Le domande vanno presentate in bollo da Euro 14,62 fatti salvi successivi adeguamenti di importo.

Art. 16 (Rilascio autorizzazioni)

Le autorizzazioni di appostamento fisso vengono rilasciate entro il 30 giugno dell'anno successivo

alla presentazione. Entro tale data devono essere emessi anche i motivati provvedimenti di rigetto delle domande.

Nell'ambito dell'istruttoria prevista per il rilascio delle prime autorizzazioni, e comunque quando se ne ravvisi la necessità, la Provincia predisporrà un sopralluogo presso l'area individuata per l'allestimento dell'appostamento. Al sopralluogo è tenuto a presenziare anche il richiedente, previo appuntamento assunto per le vie brevi.

Tenuto conto che il numero massimo di autorizzazioni è pari a 30, viene istituita una graduatoria valida per il loro rilascio.

Le autorizzazioni sono rilasciate senza pregiudizio dei diritti dei terzi e non esimono il titolare dall'osservanza, nell'installazione o nel mantenimento dell'appostamento, di ogni altra norma di legge o di regolamento vigente, con particolare riferimento alla normativa urbanistica, forestale, ambientale e paesistica.

Art. 17 (Validità)

Le autorizzazioni di appostamento fisso hanno validità di 2 anni dal rilascio e vengono rilasciate dal Dirigente provinciale competente.

Art. 18 (Prelazioni relative alle domande)

In caso vengano presentate un numero di istanze superiori al numero degli appostamenti fissi disponibili ai sensi dell'art. 5, comma 3 della L. 157/92 (numero rilasciato nella stagione 1989/90), sono definite le seguenti priorità in ordine di importanza:

- a) istanze presentate da invalidi (con priorità correlata al livello di invalidità);
- b) istanze presentate da ultrasessantenni (con priorità correlata all'età);
- c) residenza nel comune di ubicazione dell'appostamento;
- d) rinnovi;
- e) assenza di sanzioni contestate negli ultimi 5 anni in provincia di Piacenza

A parità di condizioni la precedenza viene assegnata in base alla data di presentazione della domanda, così come risultante dal numero di protocollo assegnato.

Art. 19 (Prelazioni relative alle distanze)

Nel caso che due domande siano in contrasto perché non conformi a quanto stabilito dal presente Regolamento in tema di distanze tra appostamenti (500-1000 m), la priorità è assegnata all'istanza relativa all'appostamento preesistente ed ininterrottamente autorizzato. Qualora si tratti di due richieste di prima istituzione la priorità è assegnata in base alla data di presentazione dell'istanza. Qualora più domande siano inoltrate alla stessa data, la priorità sarà attribuita in base al numero di acquisizione al protocollo generale dell'Ente.

Art. 20 (Prelazioni in seguito a revoca)

Nel caso di revoca dell'autorizzazione, ai sensi del presente Regolamento, eventuali domande presentate dal medesimo titolare sottoposto a revoca verranno posizionate in fondo alla graduatoria.

Art. 21 (Prelazioni in seguito a rinuncia)

Nel caso di rinuncia di appostamento, prima della scadenza biennale dell'autorizzazione, da parte

del titolare, i sostituti hanno diritto di prelazione in caso di presentazione di nuova istanza.

DIVIETI E SANZIONI

Art. 22 (Divieti)

È fatto divieto di accesso con armi proprie agli appostamenti fissi con o senza richiami vivi nei periodi e negli orari non consentiti per l'esercizio venatorio.

È vietata l'esposizione dei richiami vivi in orari non consentiti per l'esercizio venatorio.

E' vietato l'uso di richiami vivi eccedenti il numero di dieci unità per specie; sono compresi nel numero gli esemplari di cattura e d'allevamento.

E' vietato l'utilizzo di esemplari non accompagnati da idonea documentazione della lecita provenienza. Tale documentazione consiste nell'autorizzazione della Provincia di residenza (se rilasciata) e in ogni caso:

- per gli animali provenienti da impianti di cattura, nella regolare documentazione rilasciata dall'impianto comprovante l'avvenuta cessione dei richiami e attestante, per ogni individuo utilizzato, la specie, la data di cattura, il codice individuale riportato sull'anello inamovibile e la sede dell'impianto;
- per gli animali provenienti da allevamento, nella regolare documentazione rilasciata dall'allevatore, riportante, per ogni individuo utilizzato, la data di cessione, la specie e il codice individuale riportato sull'anello inamovibile;

Art. 23 (Sanzioni accessorie)

Violazioni agli articoli 8 e 22 del presente Regolamento comporteranno la revoca dell'autorizzazione rilasciata, in aggiunta alle altre eventuali sanzioni di carattere amministrativo e/o penale rilevate.

Art. 24 (Controlli e sanzioni)

L'autorizzazione di appostamento fisso può essere motivatamente sospesa o revocata, a seguito di illeciti commessi sia nella gestione che nell'attività venatoria dell'appostamento, o per inadempienza agli obblighi, da parte del titolare o sostituti ferme restando le responsabilità personali.

Il controllo tecnico-amministrativo degli appostamenti fissi viene svolto dal Servizio Tutela Faunistica attraverso il proprio personale dipendente. La Provincia potrà avvalersi del proprio Corpo di Polizia nonché di Guardie giurate volontarie, nell'ambito dell'attività di coordinamento ai sensi dell'art. 59 della L.R. 8/1994 e successive modifiche.

Le irregolarità riscontrate dalla Provincia, attraverso i controlli effettuati, comportano l'adozione dei seguenti provvedimenti amministrativi:

- a) diffida al titolare a provvedere entro un congruo termine prestabilito a regolarizzare la propria posizione in ordine alle trasgressioni riscontrate e notificate;
- b) sospensione dell'attività venatoria per un numero minimo di 3 (tre) giornate in caso di mancata regolarizzazione della concessione a seguito di diffida, nonché, negli abbattimenti di fauna e per i restanti adempimenti obbligatori;

Revoca della concessione nei seguenti casi:

- a) quando il titolare, dopo la seconda diffida, non adempie gli obblighi previsti e contestatigli;
- b) quando il titolare ha evaso la tassa di concessione regionale annuale;
- c) quando vengano accertate due o più trasgressioni alle disposizioni nazionali o regionali in materia di esercizio venatorio a conclusione del procedimento amministrativo o penale.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25 (Norma di rinvio)

Il presente regolamento disciplina l'esercizio dell'attività venatoria da appostamento fisso limitatamente alle norme specifiche vigenti in materia venatoria; viene fatto rinvio per quanto attinente ad altri ambiti di competenza, alle rispettive norme.

Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento si applicano le norme in materia di protezione della fauna e disciplina dell'attività venatoria, attualmente raccolte nella Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e nella Legge Regionale 15 febbraio 1994 n. 8 e successive modifiche.

Art. 26 (Disciplina transitoria)

Le disposizioni di cui al presente Regolamento, relative alla collocazione degli appostamenti (artt. 5 e 6) ed alle istanze (artt. dal 13 al 21), trovano applicazione dalla Stagione Venatoria 2013/2014. In tale stagione, le istanze pervenute verranno considerate di prima autorizzazione ai sensi dell'art.13 del presente Regolamento.

Per quanto riguarda la Stagione Venatoria 2012/2013, alle istanze già presentate si applicano le disposizioni del previgente Regolamento (artt. dall'1 al 3)

Art. 27 (Entrata in vigore)

Per quanto non previsto nelle disposizioni transitorie, il presente Regolamento, decorsi 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione della delibera Consiliare di approvazione, sarà ripubblicato per ulteriori 15 (quindici) giorni ed entrerà qundi in vigore dal giorno successivo alla suddetta ultima pubblicazione.